



IN QUESTA EDIZIONE

1. La Legge Finanziaria 2018
2. Altre tematiche di interesse in campo fiscale

1

La Legge Finanziaria 2018

Per tutti i soggetti

È stata pubblicata la Legge Finanziaria 2018 (legge 27/12/2017, n. 205) contenente anche diverse novità fiscali. Le novità fiscali entrano in vigore dal 2018, salvo che sia stabilita espressamente una data diversa. In seguito riassumiamo le novità fiscali di maggior rilievo.

Il rinvio dell'aumento delle aliquote IVA

L'attuale aliquota IVA del 10% passerà all'11,50% dal 2019 e al 13% dal 2020, mentre l'attuale aliquota ordinaria IVA del 22% passerà al 24,2% dal 2019, al 24,9% dal 2020 e al 25% dal 2021.

Pertanto nell'anno 2018 non sono previsti aumenti delle aliquote IVA.

L'estensione del credito d'imposta per la riqualificazione di strutture ricettive turistico alberghiere anche agli stabilimenti termali

Il credito d'imposta per le riqualificazioni alberghiere già istituito dal D.L. n. 83/2014 è tuttora in vigore per gli anni 2017 e 2018.

Sono considerate strutture alberghiere imprese alberghiere e strutture che svolgono attività agrituristica (strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che forniscono alloggio, eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici, con almeno sette camere per il pernottamento degli ospiti); sostanzialmente

trattasi di alberghi, villaggio albergo, residenze turistico-alberghiere, nonché strutture individuate come tali dalle specifiche normative regionali, e agriturismi.

L'agevolazione è prevista nella misura del 65 per cento, è estesa anche alle strutture che svolgono attività agrituristica, ed opera a condizione che gli interventi abbiano anche finalità di manutenzione straordinaria/restauro/risanamento conservativo/ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica o energetica ed acquisto mobili; in particolare rilevano anche le spese per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente alle strutture alberghiere, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti.

Le spese agevolabili (a prescindere dalle spese volte all'eliminazione delle barriere architettoniche e per interventi antisismici che sono agevolabili anch'esse) possono essere:

- servizi igienici e costruzione di servizi igienici anche in ampliamento dei volumi di quelli esistenti;
- demolizione e ricostruzione anche con modifica della sagoma ma nel rispetto della volumetria salvo immobili soggetti a vincolo ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 per i quali è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma;
- ripristino di edifici o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza anche con modifica della sagoma. Sono esclusi gli immobili soggetti a vincolo ai sensi del citato D.Lgs. per i quali è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma;
- modifica prospetti edificio, effettuata tra l'altro, con apertura di nuove porte esterne e finestre o sostituzione dei prospetti preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse, materiali, finiture e colori;
- realizzazione di balconi e logge;
- recupero di locali nel sottotetto e trasformazione di balconi in veranda/e;
- sostituzione di serramenti esterni da intendersi come chiusure apribili e assimilabili quali porte, finestre, vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, con altri aventi le stesse caratteristiche e non ammissibili ad altre agevolazioni fiscali;
- sostituzione di serramenti interni con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti (in termini di sicurezza, isolamento acustico);
- installazione pavimentazione nuova o sostituzione di quella preesistente con modifica della superficie e dei materiali, privilegiando quelli sostenibili da fonti rinnovabili, tra i quali il legno, anche con riferimento a pontili galleggianti;
- installazione/sostituzione di impianti di comunicazione ed allarme in caso di emergenza e di impianti di prevenzione incendi;
- Interventi di riqualificazione energetica, ossia che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione non superiore ai valori dell'Allegato 1 di cui al DM 16/02/2016;
- interventi sull'involucro edilizio realizzati su un edificio esistente, parti di un edificio esistente o unità immobiliari esistenti, riguardante strutture opache verticali e orizzontali (pareti, coperture, pavimenti), delimitanti il volume riscaldato verso

l'esterno / vani non riscaldati, nel rispetto dei requisiti di trasmittanza termica di cui al citato DM;

- interventi di sostituzione (integrale o parziale) di impianti di climatizzazione con impianti:
 - dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;
 - dotati di pompe di calore ad alta efficienza ovvero impianti geotermici a bassa entalpia, e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione;
 - di cogenerazione o rigenerazione ad alto rendimento e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione.
- installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;
- installazione schermature solari esterne mobili finalizzate a ridurre i consumi per condizionamento estivo;
- coibentazione degli immobili ai fini della riduzione della dispersione termica;
- installazione di pannelli solari termici per produzione di acqua;
- realizzazione di impianti elettrici/termici/idraulici atti a ridurre il consumo energetico (impianti riscaldamento ad alta efficienza, sensori termici, illuminazione led, attrezzature di classe energetica A, A+, A++, A+++);
- acquisto, rifacimento o sostituzione di cucine/attrezzature professionali per la ristorazione, quali, tra l'altro, apparecchiature varie di cottura, forni, armadi frigoriferi e congelatori, macchine per la preparazione dinamica, elementi per la preparazione statica, macchine per il lavaggio delle stoviglie / tessuti, abbattitori di temperatura, produttori di ghiaccio, con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti, in termini di sicurezza, efficienza energetica, prestazioni;
- acquisto di mobili/complementi d'arredo da interno e da esterno, quali, tra gli altri, tavoli, scrivanie, sedute imbottite e non, altri manufatti imbottiti, mobili contenitori, letti e materassi, gazebo, pergole, ombrelloni, tende da sole, zanzariere;
- acquisto di mobili fissi quali, tra gli altri, arredi fissi per il bagno, pareti e cabine doccia, cucine componibili, boiserie, pareti interne mobili, apparecchi di illuminazione;
- acquisto di pavimentazioni di sicurezza, arredi e strumentazioni per la convegnistica, attrezzature per parchi giochi / sportive pertinentziali;
- acquisto di arredi e strumentazioni per la realizzazione di centri benessere all'interno delle strutture ricettive.

Il credito d'imposta va ripartito in due quote annuali e va compensato mediante l'utilizzo del modello di pagamento F24.

Predetto credito d'imposta è stato esteso ora anche agli stabilimenti termali di cui all'art. 3 della legge n. 323/2000, anche per la realizzazione di piscine termali e l'acquisizione di attrezzature/apparecchiature per lo svolgimento dell'attività termale.

Ricordiamo che le spese agevolabili sono quelle sostenute dagli alberghi e agriturismi esistenti alla data del primo gennaio 2012. Il bonus verrà riconosciuto a condizione che il

beneficiario non ceda a terzi, né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d'imposta successivo. L'agevolazione è concessa a ciascuna impresa nel rispetto degli aiuti "de minimis" e comunque fino ad un importo massimo di credito d'imposta pari ad Euro 200.000,00 (pertanto calcolato sul massimo di spesa ammessa di Euro 307.692,30). Il credito d'imposta è assegnato secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda con modalità "click-day", fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

Dal primo gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle spese, le imprese interessate dovranno presentare al ministero dei beni culturali e del turismo la domanda telematica per il riconoscimento del credito d'imposta.

Pertanto la tempistica è la seguente:

Anno del sostenimento della spesa	Termine per la presentazione della domanda
2017	dall'01/01/2018 al 28/02/2018
2018	dall'01/01/2019 al 28/02/2019

Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dovrà essere specificato:

- il costo complessivo degli interventi e l'ammontare totale delle spese eleggibili;
- l'attestazione di effettività delle spese sostenute (rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale);
- il credito d'imposta spettante;
- gli estremi dei titoli abilitativi acquisiti, nel caso di ristrutturazione edilizia che comporti aumento della cubatura complessiva.

Le imprese dovranno altresì, contestualmente alla domanda di tax credit, presentare al ministero la dichiarazione, sostitutiva di atto di notorietà, relativa ad altri aiuti "de minimis" eventualmente fruiti durante l'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, allegando inoltre - a pena di inammissibilità - la documentazione amministrativa e tecnica dell'intervento di riqualificazione; a riguardo parliamo della dichiarazione dell'imprenditore che elenca i lavori effettuati, dell'attestazione dell'effettivo sostenimento delle relative spese e degli estremi dei titoli abilitativi acquisiti nel caso di ristrutturazione edilizia che comporti un aumento della cubatura complessivo.

Il credito d'imposta viene riconosciuto, previa verifica da parte del ministero dei beni culturali, dell'ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi e formali, nonché nei limiti delle risorse disponibili.

Entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande, il dicastero comunicherà all'impresa il riconoscimento, ovvero il diniego dell'agevolazione; e nel primo caso anche l'importo del credito effettivamente spettante.

La proroga della maggiorazione della deduzione degli ammortamenti "superammortamento" e "iperammortamento"

La possibilità di aumentare fiscalmente del 30 per cento (fino al 31/12/2017 del 40%) le quote di ammortamento e i canoni di locazione di beni strumentali a fronte di investimenti in beni materiali nuovi, nonché per quelli in veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività d'impresa (autotrasporto, ecc.), è prorogata con riferimento alle operazioni effettuate entro il 31/12/2018, ovvero sino al 30/06/2019, a condizione che detti investimenti si riferiscano ad ordini accettati dal fornitore entro la data del 31/12/2018 e che entro la medesima data sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20%.

Con particolare riferimento ai veicoli e agli altri mezzi di trasporto (autovetture sia jolly, come anche in fringe-benefit, ecc.), il predetto beneficio è nuovamente escluso.

Come disposto già in passato, l'agevolazione in questione prevede la possibilità di maggiorare la deduzione degli ammortamenti e dei canoni di locazione finanziaria nella misura del 30% limitatamente ai beni materiali strumentali nuovi, la cui aliquota di ammortamento non sia inferiore al 6,5%.

Si allega la lista delle esclusioni dal "superammortamento", dove la colonna a destra indica la relativa aliquota di ammortamento:

Gruppo V	Industrie manifatturiere alimentari	Specie 19 – imbottigliamento di acque minerali naturali	Condutture	8,0%
Gruppo XVII	Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 2/b – produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte per usi civili (reti urbane)	8,0%
			Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione	10,0%
		Specie 4/b – stabilimenti termali, idrotermali	Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione	12,0%
			Condutture	8,0%

Gruppo XVIII	Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni.	Specie 4 e 5 – ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori	Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse)	7,5%
		Specie 1, 2 e 3 – trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari	Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)	12,0%

L'agevolazione in questione si riflette in una deduzione, ai soli fini fiscali, delle quote di ammortamento deducibili o dei canoni di locazione finanziaria. Per i beni acquisiti in proprietà, quindi, la norma non impatta in alcun modo sul processo di ammortamento civilistico; pertanto la maggior deduzione consentita non transita in alcun modo nel conto economico dell'impresa, ma si attua mediante una variazione in diminuzione nel quadro RF, RG o RE del modello UNICO).

Iperammortamento: anche per i beni materiali strumentali ad alto contenuto tecnologico (atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 – inclusi nell'allegato A della Legge Finanziaria 2017) l'agevolazione fiscale è prorogata fino al 31/12/2018 (in precedenza vigeva fino al 31/12/2017), consistente nella maggiorazione del costo di acquisizione del 150 per cento, consentendo così di ammortizzare fiscalmente un valore pari al 250 per cento del costo di acquisto. I soggetti che beneficiano dell'ammortamento rafforzato per i beni ad alto contenuto tecnologico e che investono in beni immateriali strumentali (inclusi nell'allegato B della Legge Finanziaria 2017, ossia anche software funzionali a favorire una transizione tecnologica in chiave Industria 4.0) hanno la possibilità di procedere ad un ammortamento di tali investimenti con una maggiorazione del 40 per cento (questo maggiore ammortamento è stato prorogato fino al 31/12/2019). In questi casi si potrà usufruire del maggior ammortamento a condizione che entro il 31/12/2018 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione. Gli allegati A e B alla Legge Finanziaria 2017 li potete trovare al seguente indirizzo Internet: <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/21/16G00242/sq>

Ai fini della maggiorazione del costo dei beni materiali (maggiorazione del 150 per cento) e immateriali (maggiorazione del 40 per cento), l'impresa è tenuta ad acquisire una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, ovvero per gli acquisti di costo unitario superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da

includerlo negli elenchi di cui ai predetti allegati ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (in pratica, il bene deve entrare attivamente e in maniera interconnessa nella catena del valore dell'impresa).

In caso di dismissione del bene agevolato nel periodo di fruizione della maggiorazione in esame non si verifica la perdita delle residue quote di ammortamento in capo al beneficiario, a condizione che nello stesso periodo d'imposta l'impresa sostituisca il bene originario con un bene strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori ed attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione. Nel caso in cui siano rispettate le predette condizioni e il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo del bene originario la fruizione del beneficio continua relativamente alle quote residue fino a concorrenza del costo di acquisizione del nuovo investimento.

La proroga dell'agevolazione "Sabatini-ter" rivolta ai nuovi investimenti.

L'agevolazione "Sabatini-ter" consiste in un contributo sui finanziamenti ottenuti in relazione agli investimenti realizzati in nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese, pari al 2,75% per anno su un finanziamento quinquennale.

Predetta misura, è stata prorogata fino ad esaurimento dei fondi disponibili (pertanto gli interessati faranno bene a fare la richiesta a riguardo il prima possibile).

Ai fini di favorire la transizione del sistema produttivo alla manifattura digitale, sono ammessi alla misura agevolativa gli investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big-data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification; per questi investimenti il contributo statale è addirittura aumentato del 30 per cento.

Le domande di accesso ai contributi possono essere presentate a partire dal due gennaio 2018, utilizzando esclusivamente il modulo disponibile nella sezione "beni strumentali – Sabbatini" del sito Internet del Ministero dello Sviluppo economico: www.mise.gov.it. Il mancato utilizzo del modulo di domanda pubblicato sul sito del Ministero, la sottoscrizione di dichiarazioni incomplete e l'assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste costituisce motivo di non ricevibilità della domanda e pertanto di inammissibilità al contributo. L'impresa può dare procura speciale a un soggetto terzo per la sottoscrizione con firma digitale della domanda di agevolazione. La domanda può essere trasmessa dal procuratore attraverso la propria PEC. L'invio via PEC può contenere una sola domanda. Resta inteso che l'impresa è tenuta comunque a indicare nel modulo di domanda la propria PEC, come risultante dal registro delle imprese. Qualunque comunicazione del Ministero sarà inviata a tale indirizzo PEC. Il link in Internet alle banche e società di leasing convenzionate lo potete trovare qui http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Elenco_Aderenti_maggio.pdf

L'affrancamento delle partecipazioni di controllo per le imprese

È stato riproposto il riallineamento tra valori civili e fiscali delle partecipazioni di controllo (iscritti in bilancio a seguito di un'operazione straordinaria a titolo di avviamento, marchi di impresa e altre attività immateriali, nonché ai maggiori valori, attribuiti ad avviamenti, marchi di impresa e altre attività immateriali nel bilancio consolidato, delle partecipazioni di controllo acquisite nell'ambito di operazioni di cessione di azienda o di partecipazioni) mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva nella misura del 16 per cento. L'affrancamento è applicabile agli acquisti di partecipazioni di controllo perfezionati a decorrere dal periodo d'imposta anteriore a quello in corso all'01/01/2018 (in generale pertanto dal 2017). L'Agenzia delle Entrate, con un apposito provvedimento, dovrà definire ancora le modalità applicative.

Il conferimento d'azienda e la successiva cessione delle partecipazioni va con imposta di registro fissa

Finalmente è stato chiarito ex legge che il conferimento di aziende in una società e la successiva cessione delle partecipazioni, anche se trattasi del 100 per cento delle partecipazioni, sconta l'imposta di registro in misura fissa; in passato vi sono state numerose contestazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate per l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, chiedendo l'imposta proporzionale analoga ad una cessione d'azienda, con conseguenti intensi contenziosi tributari che ne sono scaturiti e con esiti non solo a favore dei contribuenti.

Il credito d'imposta del 40% per le spese di formazione

A decorrere dal 2018 spetta alle imprese un credito d'imposta del 40% delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente per il periodo occupato nella formazione svolta per acquisire le conoscenze tecnologiche previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, negli ambiti (con esclusione della formazione obbligatoria per conformarsi a riguardo alle prescrizioni di legge, come per esempio in materia di salute e sicurezza):

- Vendita e marketing;
- Informatica.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un massimo annuo di Euro 300.000,00 per soggetto beneficiario per le predette attività di formazione pattuite con contratti collettivi aziendali/territoriali.

I costi relativi alle spese agevolabili devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale/collegio sindacale/professionista iscritto nel Registro dei revisori legali (questa certificazione deve essere allegata al bilancio d'esercizio). Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti la certificazione va redatta da un revisore legale/società di revisione legale dei conti (le spese per la certificazione sono ammissibili ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta entro il limite massimo di Euro 5.000). Le specifiche disposizioni attuative verranno emanate con un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.

L'introduzione del bonus creatività

È stato introdotto il nuovo bonus creatività, consistente in un credito d'imposta pari al 30% dei costi sostenuti per lo sviluppo/produzione/promozione di prodotti e servizi culturali/creativi.

Come prodotti e servizi culturali/creativi sono da intendere le opere dell'ingegno inerenti alla letteratura/musica/arti figurative/arti applicate/spettacolo dal vivo/cinematografia/audiovisivo/archivi/biblioteche/musei, nonché al patrimonio culturale ed ai processi di innovazione ed esso collegati.

Le disposizioni attuative verranno emanate ancora con un decreto del competente Ministero.

L'introduzione del bonus per l'acquisto di prodotti in plastica riciclata

È stato introdotto un credito d'imposta - pari al 36% delle spese sostenute - a favore delle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivanti da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui.

L'agevolazione vale per gli anni 2018 - 2020 ed è riconosciuto fino ad un importo massimo annuo di Euro 20.000,00.

Le disposizioni attuative verranno emanate ancora con un decreto del competente Ministero.

L'introduzione del bonus a favore delle librerie

È stato introdotto, a favore dei soggetti esercenti attività commerciali nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con il codice attività 47.61 (commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati) o 47.79.1 (commercio al dettaglio di libri di seconda mano), un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione/altre spese individuate dal competente Ministero, anche in assenza di librerie nel territorio comunale.

Il credito d'imposta viene riconosciuto nella misura massima di Euro 20.000,00 per gli esercenti librerie non ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e in un massimo di Euro 10.000,00 per gli altri esercenti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite l'utilizzo del modello F24.

Le disposizioni attuative verranno emanate ancora con un decreto del competente Ministero.

La piena deducibilità ai fini IRAP dei lavoratori stagionali

Dal 2018 vige la piena deducibilità ai fini IRAP dei costi relativi ai lavoratori stagionali impiegati per almeno 120 giorni per due periodi d'imposta da parte di società di capitali, enti commerciali, società di persone, imprese individuali, banche, imprese di assicurazione, ecc. (esclusi gli enti non commerciali).

Gli incentivi all'occupazione giovanile e all'imprenditoria in agricoltura

Dal 2018 e per tre anni i contributi INPS sono dimezzati in caso di assunzione di giovani che non hanno ancora compiuto 30 anni d'età (35 anni limitatamente all'anno 2018); lo stesso

vale anche nel caso di conversioni di rapporti di apprendistato o a termine, sempre che abbiamo come parte contrattuale i giovani. Se l'assunzione riguarda studenti che, con il datore di lavoro che li assume, hanno svolto periodi di alternanza scuola-lavoro o di apprendistato, lo sgravio INPS sale al 100 per cento. Per maggiori informazioni a riguardo e ai fini dell'applicazione di queste agevolazioni Vi chiediamo gentilmente di volervi rivolgere al Vostro consulente del lavoro.

Particolari agevolazioni sono previste anche ai fini di promuovere l'imprenditoria giovanile – agricoltori di età inferiore a 40 anni- in agricoltura (esonero completo dei versamenti INPS a favore dei coltivatori diretti/IAP per i nuovi iscritti nel 2018).

In caso di realizzazione di un passaggio generazionale il giovane agricoltore gode di un accesso privilegiato ai mutui per gli investimenti.

L'estensione dell'obbligo della fatturazione elettronica

A partire dall'01/07/2018 l'obbligo della fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio "SDI" è esteso alle cessioni di benzina/gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori/subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori/servizi/forniture stipulato con un ente della pubblica amministrazione con indicazione del relativo codice CUP/CIG.

A partire dall'01/01/2019 le cessioni di beni/prestazioni di servizi che intercorrono tra soggetti residenti/stabiliti/identificati in Italia, devono essere documentate esclusivamente da fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio "SDI". Di conseguenza, a partire dalla stessa data è abrogato l'invio dei dati delle fatture (così detto "spesometro").

Si attenderanno ancora i specifici chiarimenti a riguardo delle citate estensioni.

L'abrogazione delle schede carburanti a partire dall'01/07/2018

Visto che dall'01/07/2018 la cessione di benzina/gasolio destinati ad essere utilizzati come carburante per motori deve essere fatturata elettronicamente, la scheda carburante risulta abrogata a partire dalla stessa data. A favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante è introdotto un credito d'imposta pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate a decorrere dall'01/07/2018, mediante carte di credito, tale credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante l'utilizzo del modello F24.

Ai fini della deducibilità del costo d'acquisto e per la detrazione dell'IVA di benzina/gasolio è stato introdotto l'obbligo, sempre a partire dall'01/07/2018, di effettuare il pagamento esclusivamente mediante carte di credito, di debito o prepagate e di attestare tale costi con fatture pervenute dai gestori dei distributori di benzina/gasolio.

Il differimento dell'aliquota d'imposta al 24% (IRI) per società di persone, imprese individuali e società a responsabilità limitata trasparenti

L'applicabilità della disposizione, secondo la quale dal 2017 le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria e le società a responsabilità limitata trasparenti

(SRL trasparenti) potranno optare per l'assoggettamento del reddito d'impresa conseguito con un'aliquota proporzionale del 24 per cento, è stata differita al 2018.

Introduzione del divieto di pagamento le retribuzioni in contanti

A decorrere dall'01/07/2018 è introdotto il divieto di pagare le retribuzioni in contanti (anche sotto la soglia dei Euro 1.000) ai lavoratori, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato ed è stato specificato che la firma del lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

Pertanto il pagamento dovrà avvenire con modalità che consentano la tracciabilità dei pagamenti (come per esempio mediante bonifico bancario, assegno, ecc.).

Da questa norma risultano esonerati i rapporti di lavoro instaurati con enti della pubblica amministrazione e i rapporti di lavoro rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi familiari e domestici.

L'introduzione della limitazione alla deducibilità degli interessi passivi

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2016 (in generale allora dal 2017) ai fini del calcolo della deducibilità degli interessi passivi (ROL) non rilevano più i dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti, controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), del Codice Civile (il controllo esiste normalmente nelle società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria).

La possibile sospensione dell'esecuzione di compensazioni mediante l'utilizzo del modello F24

L'Agenzia delle Entrate potrà sospendere l'esecuzione delle compensazioni mediante l'utilizzo del modello F24 relativo nel caso della sussistenza di profili di rischio. Profili di rischio potranno presentare per esempio l'utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare del credito stesso o l'utilizzo del credito in compensazione, qualora il credito è stato originato in anni molto anteriori o anche l'utilizzo di crediti d'imposta ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo.

Qualora dalla verifica eseguita risulterà che l'utilizzo del credito d'imposta avveniva correttamente, allora il pagamento e le relative compensazioni si considerano effettuati alla data della loro presentazione.

Sarà l'Agenzia delle Entrate a stabilire ancora le modalità attuative di questa nuova disposizione.

La tassazione dei dividendi e delle capital gains

Le plusvalenze realizzate da soggetti IRPEF nella cessione di partecipazioni sia qualificate e non qualificate (cioè indipendentemente dalla misura della partecipazione) sono ora soggette all'imposta sostitutiva nella misura del 26% (in precedenza solo le plusvalenze relative alle partecipazioni non qualificate erano assoggettabili a questa tassazione sostitutiva).

Di conseguenza, ora si potrà compensare le plusvalenze/minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate/non qualificate.

Ai dividendi spettanti a soggetti IRPEF da parte di soggetti IRES si applica la ritenuta del 26%, indipendentemente dall'ammontare della partecipazione.

Queste nuove regole valgono per i redditi di capitale (dividendi) percepiti a partire dall'01/01/2018 e per i redditi diversi (capital gains) realizzati a decorrere dall'01/01/2019. Nel periodo transitorio la distribuzione di dividendi ai soci qualificati deliberate dall'01/01/2018 fino al 31/12/2022 mantengono il regime fiscale previgente con tassazione in capo ai soci percipienti in funzione dell'anno di maturazione degli utili, cioè:

- Tassazione in capo al socio sul 40% per utili maturati fino al 31/12/2007;
- Tassazione in capo al socio sul 49,72% per utili maturati dal 2008 fino al 31/12/2016;
- Tassazione in capo al socio sul 58,14% per utili maturati nel 2017.

Consegue inoltre anche che alle cessioni di partecipazioni qualificate realizzata da persone fisiche a partire dal primo gennaio 2019 si applicherà l'imposta sostitutiva del 26%.

Dividendi da società "black-list"

È stato chiarito che non si considerano dividendi provenienti da società residenti/localizzate in stati "black-list":

- gli utili percepiti dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014 (generalmente dal 2015) maturati in periodi precedenti nei quali le società partecipate erano residenti/localizzate in stati non "black-list" (ovvero non presenti nell'elenco di cui al DM 21/01/2001);
- gli utili maturati in periodi successivi a quello in corso al 31/12/2014 in stati non "black-list" percepiti in periodi in cui risultano verificate le condizioni di cui all'art. 167, comma 4, DPR 917/86 (ossia il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia).

Gli utili distribuiti dalla società non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da stati "black-list".

Inoltre, è previsto che in caso di cessione delle partecipazioni si trasferisce all'acquirente la preesistente stratificazione delle riserve di utili.

Il credito per imposte pagate all'estero

È stato disposto la non concorrenza alla formazione del reddito dell'esercizio del 50% degli utili provenienti da società residenti in stati "black-list". In tal caso al soggetto controllante residente in Italia è riconosciuto un credito d'imposta relativamente alle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili.

L'introduzione della web tax

La web tax decorre dall'01/1/2019. Mediante un apposito decreto da emanare dal competente Ministero saranno definiti le prestazioni di servizio prestate via web (E-commerce di servizi) alle quali troverà applicazione questa nuova imposta, la cui aliquota è stata fissata al 3%.

Il differimento dell'applicazione degli indici ISA

L'applicazione degli indici sintetici di affidabilità (ISA), che dovevano trovare applicazione già dal 2017, è stato differito di un anno, cioè al 2018. Pertanto per il 2017 troveranno applicazione nuovamente gli studi di settore.

I pagamenti di fatture da parte della Pubblica amministrazione e le verifiche collegate

Con decorrenza dall'01/03/2018, la Pubblica amministrazione, prima di pagare a qualunque titolo somme di importo superiore a Euro 5.000,00, deve verificare se il soggetto beneficiario risulta inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivamente pari o superiore a Euro 5.000,00; in caso di sussistenza di cartelle di pagamento aperte che superino l'anzidetto importo, la Pubblica amministrazione sospende per i successivi 60 giorni il pagamento delle somme al beneficiario fino a concorrenza del debito.

La cessione gratuita di prodotti farmaceutici

I medicinali sono stati inseriti nell'elenco dei prodotti che si possano donare ai fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, ex legge 166/2016.

L'aliquota IVA agevolata del 10 per cento per spettacoli teatrali

L'aliquota IVA agevolata del 10 per cento è stata estesa agli spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compreso opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista, concerti vocali e strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti, nonché alle relative prestazioni, resi da intermediari.

Il credito d'imposta per le erogazioni liberali ad impianti sportivi

È stato introdotto un credito d'imposta nel limite del tre per mille dei ricavi annui, pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in denaro, fino a Euro 40.000,00, utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, a favore delle imprese che effettuano nel 2018 erogazioni liberali per interventi di restauro/ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari. Le disposizioni attuative saranno determinate con un apposito decreto ministeriale.

Misure di contrasto alle frodi nel settore degli oli minerali

Dall'01/02/2018 l'emissione in consumo/estrazione di benzina/gasolio utilizzabili come carburanti per motori introdotti in un deposito fiscale è subordinata al versamento dell'IVA tramite il modello F24 senza possibilità di compensazione. I riferimenti del versamento devono essere indicati nel documento di accompagnamento. Le disposizioni attuative saranno determinate con un apposito decreto ministeriale.

L'integrazione della definizione di stabile organizzazione

Mediante l'aggiunta della nuova lettera f-bis) al comma 2 dell'art. 162 del DPR 917/86 si è integrata la definizione di stabile organizzazione come segue: la nozione di stabile organizzazione comprende una significativa e continua presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso.

Pertanto qualora un soggetto agisca in Italia per conto di un'impresa non residente e abitualmente concluda contratti o operi ai fini della conclusione di contratti senza modifiche sostanziali da parte dell'impresa e detti contratti siano:

- in nome dell'impresa;
- relativi al trasferimento della proprietà/concessione del diritto di utilizzo, di beni dell'impresa o che quest'ultima ha il diritto di utilizzare;
- relativi alla fornitura di servizi da parte dell'impresa;

allora in tali casi l'impresa in linea generale è considerata avente una stabile organizzazione in Italia.

I nuovi termini per alcuni adempimenti dichiarativi/comunicativi

Il termine di presentazione del Modello 730 è fissato al 23/07 di ogni anno, mentre in caso di presentazione diretta al sostituto d'imposta la scadenza rimane fissata al 7/07 di ogni anno.

Il modello UNICO (redditi)/IRAP (imposta regionale sull'attività produttiva) e il modello 770 (dei sostituti d'imposta) va presentato entro il 31/10. di ogni anno.

La Certificazione Unica (modello CU) deve essere presentata entro il termine di invio del modello 770 (vale solamente a riguardo di redditi esenti/non dichiarabili mediante il modello 730 precompilato).

L'invio dei dati delle fatture emesse/riscepite relative al primo e secondo trimestre/primo semestre (in caso di scelta dell'invio con cadenza semestrale, che ovviamente si consiglierà di adottare) è fissato al 30/09.

La rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni

I terreni (posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi) e le partecipazioni (possedute a titolo di proprietà/usufrutto) non quotate possedute in data 01/01/2018 non in regime d'impresa da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché enti non commerciali, possono essere rivalutati. La

rivalutazione deve essere effettuata entro la data del 30/06/2018, data entro la quale è necessario redigere ed asseverare la perizia di stima e provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva nella misura del 8%.

Qualora sia già stata redatta una perizia di stima in precedenza e si intenda rideterminare nuovamente il valore dei medesimi beni, è possibile detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata.

Valgono le modalità operative della precedente riapertura di quest'agevolazione fiscale.

Ricordiamo già adesso i nostri clienti che incaricheranno professionisti diversi da quelli del nostro studio con la redazione di perizie volte alla rideterminazione del valore di partecipazioni e/o di terreni, di consegnarci sempre una copia della perizia giurata insieme al modello F24 di versamento dell'imposta sostitutiva, affinché potremo segnalare tempestivamente nella Vostra dichiarazione dei redditi la rivalutazione effettuata (per fare valere fiscalmente il maggior valore attribuito ai beni oggetto della perizia di stima).

La proroga della detrazione 50 per cento per gli interventi di ristrutturazione edilizia e della detrazione 65 per cento per interventi di risparmio energetico

È stata prorogata la detrazione cinquanta per cento per gli interventi di ristrutturazione edilizia e la detrazione per interventi di risparmio energetico, anche se con modifiche.

Gli interventi agevolabili per l'anno 2018 possono essere riassunte come segue:

Ristrutturazione edilizia	Confermata la detrazione IRPEF 50% nei limiti massimi di Euro 96.000,00 per ciascuna unità immobiliare da spalmare in 10 anni
Interventi di risparmio energetico	Confermata la detrazione IRPEF/IRES 65% per le spese del 2018 (ridotta al 50% per alcuni interventi) da spalmare in dieci anni
Bonus mobili	Confermata la detrazione del IRPEF 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici con il limite massimo di spesa di Euro 10.000,00 da spalmare in 10 anni
Bonus verde	Spetta la detrazione del 36% per le spese sostenute nel 2018 per la sistemazione del verde, con il limite massimo di spesa di Euro 5.000,00 per ciascuna unità immobiliare.

Facciamo presente che non sono state riproposte le seguenti agevolazioni:

- la detrazione IVA per l'acquisto di immobili di classe energetica A/B;
- la detrazione IRPEF del 20% per l'acquisto di unità immobiliari di nuova costruzione da locare;
- l'assegnazione di beni ai soci/l'estromissione di immobili in capo all'imprenditore individuale.

In seguito riportiamo informazioni più dettagliate per i singoli interventi agevolati.

La proroga della detrazione del 50 per cento per gli interventi di ristrutturazione edilizia con conseguente detrazione IRPEF in dieci rate annuali di pari importo

La detrazione del 50 per cento per gli interventi di ristrutturazione edilizia è stata prorogata fino al 31 dicembre 2018. Ricordiamo che i soggetti IRPEF che eseguono delle ristrutturazioni edilizie hanno la possibilità della detrazione IRPEF, calcolata sulle spese sostenute, del 50 per cento in dieci rate annuali di pari importo.

Di seguito riportiamo sommariamente le questioni più importanti di tale l'agevolazione fiscale a favore delle persone fisiche e delle società di persone; comunque nel caso che abbiate bisogno di ulteriori chiarimenti e informazioni, Vi chiediamo gentilmente di voler chiamare il nostro consulente di riferimento:

Oggetto dell'agevolazione	Importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione
Per le singole unità immobiliari residenziali: interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia; Per le parti comuni di edifici residenziali (condomini): Interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia; Realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, eliminazione di barriere architettoniche, bonifica dall'amianto, opere per evitare infortuni domestici, interventi per prevenire atti illeciti, cablatura edifici, ecc.	Dal 26/06/2012 fino al 31/12/2018 = € 96.000,00; Dall'01/01/2019 = € 48.000,00.

Un riassunto delle principali regole applicative relative a quest'agevolazione le potete trovare in Internet al seguente indirizzo:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/AI+guide+italiano/Ristrutturazioni+edilizie+it/Guida_Ristrutturazioni_edilizie.pdf

L'agevolazione connessa agli interventi di ristrutturazione edilizia deve considerarsi a regime ed è disciplinata dall'articolo 16-bis del DPR 917/86. L'agevolazione è concessa ai soggetti IRPEF residenti in Italia e limitatamente agli immobili abitativi.

Il meccanismo di monitoraggio (comunicazione ENEA) è stato esteso ora anche agli interventi di ristrutturazione edilizia.

L'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici con conseguente detrazione IRPEF in dieci rate annuali di pari importo

L'agevolazione fiscale consistente nella detrazione IRPEF del 50 per cento per le spese relative all'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici è stata prorogata fino al 31/12/2018.

In seguito riassumiamo le informazioni più importanti di questa misura:

Oggetto dell'agevolazione	Importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione
L'acquisto di mobili e/o di grandi elettrodomestici (es. frigoriferi e lavastoviglie) di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), per apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione (a condizione che la ristrutturazione sia iniziata a decorrere dall'01/01/2017).	Dal 06/06/2013 fino al 31/12/2018 = € 10.000,00 (le spese di cui alla presente misura sono computate, ai fini della fruizione della detrazione d'imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni IRPEF);

Si specifica che per gli interventi effettuati nel 2017 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2018, l'ammontare complessivo massimo di Euro 10.000,00 deve essere calcolato al netto delle spese sostenute nell'anno 2017 (se l'intervento è effettuato nel 2017 ovvero se è iniziato nel 2017 e prosegue nel 2018).

Gli interventi per il risparmio energetico con la conseguente detrazione IRPEF/IRES in dieci rate annuali di pari importo

L'agevolazione fiscale della detrazione del 65 per cento per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici, è stato prorogato fino al 31/12/2018, anche se con alcune modifiche; in particolare è stato disposto la riduzione al 50 per cento della detrazione per le spese sostenute dall'01/01/2018 per gli interventi di:

- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi (con il tetto di spesa massima di Euro 120.000,00);
- acquisto e posa in opera di schermature solari (ora anche questo intervento risulta essere ammesso con il tetto di spesa massima di Euro 120.000,00);
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale, impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, con l'importo massimo della detrazione pari a Euro 30.000,00, cioè con il tetto massimo di spesa di Euro 60.000,00 (ora anche questo intervento risulta essere ammesso);
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza energetica almeno pari alla classe A di prodotto ex Regolamento UE n. 811/2013.

La detrazione del 65 per cento è stato esteso anche:

- alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, con un ammontare massimo di detrazione di Euro 100.000,00 (l'intervento deve condurre ad un risparmio energetico di energia primaria pari almeno al 20 per cento);
- alle spese sostenute per la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi;

- l'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

Mediante l'emanazione di appositi decreti verranno ridefiniti i requisiti tecnici e i massimali di spesa per singola tipologia di interventi.

Si fa presente che quest'agevolazione può essere applicata non solo dalle persone fisiche e le società di persone, ma anche dalle società di capitali e dagli altri soggetti IRES.

Di particolare interesse è la novità che per gli interventi sopra descritti, eseguite sulle singole unità immobiliari nella proprietà di persone private (persone incapienti), in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi.

Gli interventi per il risparmio energetico particolarmente rilevanti con la conseguente detrazione IRPEF/IRES in dieci rate annuali di pari importo (ricordiamo solamente per cronaca che tale agevolazione rimane tuttora in vigore non era oggetto di proroga in quanto vige già fino al 31/12/2021)

Per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari del singolo condominio, la misura della detrazione al 65 per cento è prorogata di cinque anni, fino al 31/12/2021.

Per le spese sostenute e relative ad interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali la detrazione è riconosciuta nella maggior misura del:

- 70 per cento per gli interventi che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;
- 75 per cento per gli interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva attraverso i quali si consegue almeno la qualità media di cui al DM 26/06/2015 (tale Decreto Ministeriale si trova in Internet all'indirizzo: <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-interministeriali/2032968-decreto-interministeriale-26-giugno-2015-adeguamento-linee-guida-nazionali-per-la-certificazione-energetica-degli-edifici>).

Al fine di verificare la sussistenza delle suddette condizioni è richiesta l'asseverazione da parte di un professionista abilitato mediante l'attestazione della prestazione energetica dell'edificio (APE), la cui non veridicità comporta la decadenza dal beneficio. Le detrazioni del 70 per cento o del 75 per cento sono calcolate su un ammontare massimo di spesa non superiore a € 40.000,00 per ciascuna unità immobiliare che compone l'edificio.

Per gli interventi sopra descritti (65 per cento, 70 per cento e 75 per cento), a decorrere dal primo gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Le modalità dell'opzione sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni.

Gli interventi antisismici e di messa in sicurezza degli edifici, nonché la riqualificazione energetica con riduzione del rischio sismico, con la conseguente detrazione IRPEF in dieci rate annuali di pari importo

Particolari regole valgono per la detrazione fiscale per il miglioramento, l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché la riqualificazione energetica con riduzione del rischio sismico.

Gli interventi per la sistemazione del verde con la conseguente detrazione IRPEF in dieci rate annuali di pari importo

È stato introdotto una nova detrazione IRPEF, nella misura del 36%, su una spesa massima di Euro 5.000,00 (pertanto la detrazione massima potrà essere Euro 1.800,00) per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario/detentore dell'immobile abitativo, per interventi di sistemazione del verde, cioè di aree scoperte private di edifici esistenti, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e per la realizzazione di pozzi, nonché la realizzazione di coperture a verde e giardini pensili.

La detrazione spetta anche per gli interventi su parti comuni esterne di edifici condominiali, fino ad un importo massimo di Euro 5.000,00 per unità immobiliare ad uso abitativo. Nell'agevolazione possono essere comprese anche le spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi agevolabili.

Condizione per la fruibilità dell'agevolazione è l'effettuazione dei pagamenti tramite strumenti idonei a consentire la tracciabilità dei medesimi.

Il rifinanziamento del bonus per l'acquisto di strumenti musicali

È stato rifinanziato anche per il 2018 il contributo pari al 65% del prezzo d'acquisto per un massimo di euro 2.500,00 per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, a favore degli studenti musicali.

La proroga dell'applicazione della cedolare secca del 10% sui canoni concordati

L'applicazione della cedolare secca del 10% sui canoni concordati è stata prorogata dal periodo 2014-2017 al periodo 2014-2019 (relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) e b), DL n. 551/88 e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE (che in Alto Adige sono: Appiano, Bolzano, Lagundo, Laives, Lana, Merano), comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza nei cinque anni precedenti il 28/05/2014 ovvero in comuni colpiti da eventi eccezionali, nonché nel caso in cui il contratto sia stipulato per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari).

L'innalzamento del reddito percepibile da parte dei figli a carico con età non superiore a 24 anni

Il reddito percepibile da parte dei figli a carico con età non superiore a 24 anni è stato innalzato da Euro 2.840,51 a Euro 4.000,00. Questo nuovo limite decorre dall'01/01/2019.

Modificato il bonus 80 Euro a favore di lavoratori dipendenti

Il bonus nella forma di un credito d'imposta nella misura massima di 80 Euro per mese (dunque al massimo Euro 960,00 all'anno) è stato modificato. Ora spetta a seconda dell'ammontare del reddito complessivo percepito dalla persona, come di seguito elencato:

Reddito complessivo	Credito spettante
Non superiore a € 24.600,00	€ 960,00
Superiore a € 24.600,00 ma non a € 26.800,00	€ 960,00 x (26.600 - reddito complessivo/2.000)
Superiore a € 26.600,00	€ 0

Il bonus per i figli neonati/adottati

Per ogni figlio nato/adottato dall'01/01/2018 fino al compimento del primo anno d'età/primo anno d'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, spetta una bonus complessivo pari a Euro 960,00 erogato in rate mensili dall'INPS, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a Euro 25.000,00 annui.

La detrazione del 19 per cento dei premi relativi alle assicurazione aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi

È stata introdotta la detrazione del 19 per cento dei premi relativi alle assicurazione aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi, stipulate relativamente alle unità immobiliari ad uso abitativo e relative alle polizze stipulate a partire dall'01/01/2018.

La modifica della detrazione IRPEF 19% delle spese per canoni di locazione sostenute da studenti fuori della propria residenza

Per l'anno 2017 e 2018, la detrazione IRPEF 19% delle spese per canoni di locazione sostenute da studenti fuori della propria residenza, è riconosciuta a persone iscritti ad un corso di laurea presso una università situata in un comune distante almeno 100 chilometri dal comune di residenza, nonché ai residenti in una zona montana (tutto l'Alto Adige è considerato zona montana) ovvero disagiata e iscritti ad un corso di laurea presso una università situata in un comune distante almeno 50 chilometri da quello di residenza (a prescindere dal fatto che la residenza e l'università siano nella stessa Provincia o meno).

La detrazione IRPEF delle spese sostenute per abbonamenti al trasporto pubblico

È stata introdotta la detrazione IRPEF pari al 19 per cento delle spese sostenute per abbonamenti al trasporto pubblico, sostenute anche nell'interesse di soggetti a carico, per un importo non superiore a Euro 250,00. Qualora il datore di lavoro rimborsi alla generalità dei propri dipendenti o a categorie di dipendenti l'abbonamento per il trasporto pubblico,

questo importo non concorre a formare reddito imponibile in capo al dipendente e forma costo deducibile in capo al datore di lavoro.

2 Altre tematiche di interesse in campo fiscale

Per soggetti IVA

L'agevolazione fiscale per gli investimenti pubblicitari

L'art. 57-bis del DL n. 50/2017 ha introdotto un'agevolazione fiscale a favore delle imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali ed aventi ad oggetto le spese sostenute per campagne pubblicitarie sulla stampa (quotidiana e periodica).

L'agevolazione consiste in un credito d'imposta riferito alle spese sostenute per l'acquisto di spazi pubblicitari nella stampa quotidiana/periodica – anche on line –, da emittenti televisivi ed emittenti radiotelefoniche. Ai fini della validità dell'agevolazione i giornali/emittenti devono essere iscritti presso il competente Tribunale/Registro degli operatori di comunicazione ed essere in possesso di un direttore responsabile.

Il credito d'imposta spetta nella misura del 90% (per le piccole medie imprese) o nella misura del 75% (per i restanti soggetti), riferito al costo incrementale, a condizione che il costo incrementale della pubblicità sia almeno dell'1% superiore a quello dell'anno precedente sui medesimi mezzi di informazione.

Si fa presente che per il periodo dal 24/06/2017 fino al 31/12/2017 non risultano agevolabili le spese pubblicitarie relative ad emittenti televisive e radiofoniche.

Pertanto, per il periodo dal 24/06/2017 fino al 31/12/2017, il costo incrementale va calcolato come segue: L'ammontare del costo per investimenti pubblicitari sulla stampa (ad esclusione delle spese pubblicitarie relative ad emittenti televisive e radiofoniche) sostenuto nel periodo 24/06/2017 - 31/12/2017 meno l'ammontare del costo per investimenti pubblicitari sulla stampa (ad esclusione delle spese pubblicitarie relative ad emittenti televisive e radiofoniche) sostenuto nel periodo 24/06/2016 - 31/12/2016.

Per l'anno 2018, il costo incrementale va calcolato come segue: L'ammontare del costo per investimenti pubblicitari sulla stampa (inclusole spese pubblicitarie relative ad emittenti televisive e radiofoniche) sostenuto nel periodo 01/01/2018 - 31/12/2018 meno l'ammontare del costo per investimenti pubblicitari sulla stampa (incluse le spese pubblicitarie relative ad emittenti televisive e radiofoniche) sostenuto nel periodo 01/01/2017 - 31/12/2017; in analogia si procederà per gli anni successivi.

Le spese agevolabili devono essere distinte secondo il criterio di competenza ex art. 109, DPR 917/86 e tali spese dovranno essere attestate da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità delle dichiarazioni fiscali (per esempio da un dottore commercialista o da un centro di assistenza fiscale), ovvero da un revisore legale dei conti.

Merita ancora di essere menzionato che il costo incrementale e di conseguenza il credito d'imposta deve essere calcolato distintamente con riferimento alla pubblicità nella stampa e negli emittenti radio-televisivi.

Il credito d'imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite l'utilizzo del modello F24 e non è cumulabile, per le medesime spese, con altre agevolazioni.

Per l'agevolazione di cui in oggetto sono state stanziare risorse limitate, per cui nel caso in cui le domande relative superino le risorse disponibili, l'importo dei crediti d'imposta richiesti/concessi si ridurrà di conseguenza.

Nel caso in cui il credito d'imposta richiesto superi Euro 150.000,00 è necessario che il soggetto richiedente sia iscritto/abbia richiesto l'iscrizione agli elenchi dei fornitori/prestatori di servizi/executori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, ossia alla Banca Dati Nazionale Antimafia.

Ai fini della richiesta del credito d'imposta, il soggetto interessato deve presentare un'apposita istanza telematica tramite una piattaforma messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate; non è stato ancora fissato la data a partire dalla quale si potrà inviare le istanze.

Country by country report: comunicazioni entro il 09/02/2018

Le comunicazioni delle informazioni relative al primo anno di rendicontazione "Paese per Paese (country by country report)" devono essere inviate entro 60 giorni decorrenti dall'11 dicembre, quindi entro il 09/02/2018. Lo ha stabilito l'Agenzia delle Entrate con il provvedimento 11/12/2017, n. 288555, che ha disposto la proroga al 09/02/2018 di tale comunicazione.

Con il provvedimento 11 dicembre 2017, n. 288555, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori indicazioni operative relativamente alla rendicontazione "country by country report CBCR" che deve essere trasmessa annualmente all'Agenzia tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Ufficio.

La rendicontazione (prevista dalla legge di Stabilità 2016) interessa quei gruppi di imprese multinazionali che riportano, nel proprio bilancio consolidato, ricavi complessivi che ammontano ad almeno 750 milioni di euro. Consiste, in linea generale, nella comunicazione, da parte di multinazionali con sede in Italia, di alcuni dati delle società controllate estere, nonché nel caso di società controllate italiane ove l'obbligo di comunicazione non sussiste in testa alla casamadre (perché non previsto dalla legislazione fiscale nel paese della casamadre).

Maggiori informazioni a riguardo si trovano in Internet sotto il seguente link: <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/dicembre+2017+provvedimenti/provvedimento+11122017+scambio+automatico+informazioni+nel+settore+fiscale/PROVVEDIMENTO+PROT.+288555+DEL+11+DICEMBRE+2017.pdf>



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati
www.bureauplattner.com

MOORE STEPHENS

